



COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Deliberazione N. 63

in data 29/09/2017

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N.
100. RICONOSCIMENTO PARTECIPAZIONI POSSEDEUTE E INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **Settembre** alle ore **20.30** nella sala consiliare di "Villa Olivi" si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello risultano:

Nominativo	Presenti
Rossetto Moreno – Sindaco	SI
Scarabello Adelaide	SI
Zaniol Lucio	SI
Durante Giulio	SI
Moratto Marino	SI
Calandruccio Oriana	SI
Caruzzo Ermes	SI
Menuzzo Angela	SI
Cadamuro Giuliana	AG
Mosole Cristiano	SI
Cattarin Chiara	SI
Lessio Marco	SI
Bortoluzzi Mariarosa	SI

Partecipa alla seduta **Dott. Cescon Giampietro** Segretario Comunale.

Il Sig. **Rossetto Moreno** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.: Durante Giulio -, Calandruccio Oriana, - Cattarin Chiara.

Presente alla seduta l'Assessore esterno Zanette Fiorenza

Numeri Proposta: 96

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

SINDACO: Allora, in questa sede è stata fatta una verifica delle società partecipate; come voi sapete non abbiamo più la partecipazione in Asco Holding, ma comunque le società partecipate sono la società ATS, che è la società che fa la gestione dell'acqua, siamo andati anche già, nell'anno precedente, a dicembre poi si è perfezionata qua a giugno, siamo andati a dismettere anche la società SIA, che era il Sistema Integrato... la Società Idrica che avevamo con altri otto Comuni, e l'abbiamo partecipata in ATS, quindi anche una razionalizzazione; poi abbiamo la società Mobilità di Marca S.p.A., che è una partecipazione dello 0,10%; e la società ACTT Servizi S.p.A. Ecco, nella razionalizzazione e nella alienazione noi facciamo riferimento a quella che per noi è la società ACTT Servizi S.p.A., non riteniamo sia una società che abbia valenza di essere una partecipata, perché è una società completamente di servizi, che ha in seno, più che altro, dei locali che affitta alla società MoM, e abbiamo deciso, insieme ad altri Comuni minoritari nelle quote di vendere la partecipazione.

Altri Comuni hanno già fatto un bando di gara, un bando di gara che è andato deserto, quindi hanno optato per la liquidazione, noi ci inseriamo in questa liquidazione e andiamo in quella che è una valorizzazione fatta dalla società stessa, assieme all'Ente di controllo, e in base a questa valorizzazione andiamo a cedere le nostre quote. Queste quote erano 55 azioni, del valore nominale di 2.000 e qualcosa euro, diciamo che la valorizzazione porta di per sé ad un valore superiore a questa quota azionaria, che andremo a definire tramite quella che è già una valorizzazione fatta della società stessa, e quindi verranno fatti anche quelli che sono i passaggi successivi per la liquidazione.

Ci sono interventi? Va bene, se non ci sono interventi io passo alla votazione.

Conclusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, (di seguito indicato con "decreto correttivo");

Visto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. la pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Breda di Piave e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto che :

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT72017/INPR del 19 luglio 2017, le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria";
- Tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di cognizione" che, secolo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame cognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della cognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Visto l'esito della cognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così riassumibili:

- SOCIETA' A.T.S. s.r.l. partecipazione mantenuta ex art. 4 c. 2 lett. a) del T.U.S.P.;
- SOCIETA' MOBILITA' DI MARCA S.P.A. partecipazione mantenuta ex art. 4 c. 2 lett. a) del T.U.S.P.
- SOCIETA' A.C.T.T. SERVIZI S.P.A. partecipazione da alienare per mancanza di requisiti ex art. 4 del T.U.S.P.;

Rilevato che per la SOCIETA' A.C.T.T. SERVIZI S.P.A. in ottemperanza al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione di G.C. n. 123 del 30.12.2015 è stato ritenuto di cedere la società perché non indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente locale;

Dato atto che a seguito della gara espletata da parte di alcuni Comuni per la vendita delle quote societarie dell'A.C.T.T. SERVIZI S.P.A. , la stessa è andata deserta e nessun acquirente ha dimostrato interesse nell'acquisto delle suddette azioni;

Ritenuto anche per questa Amministrazione di confermare anche a seguito della gara di vendita andata deserta, la volontà di procedere alla liquidazione delle quote societarie;

Dato atto che è in corso una trattativa con l'Amministratore delegato della società in questione per la liquidazione delle quote societarie ai Comuni richiedenti;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione di giunta comunale n. 123 del 31 marzo 2015, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs 33/2013, provvedimento del quale il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3), del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili del servizio a' sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
 -
- Espletata quindi la votazione in forma palese per alzata di mano, la quale da il seguente esito:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari n. /

Astenuti n. /

Votanti n. 12

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Breda di Piave alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da ALLEGATO A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - per la SOCIETA' A.C.T.T. SERVIZI S.P.A., in ottemperanza al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014 n. 190, con deliberazione di giunta comunale n. 123 del 30.12.2015, è stato ritenuto di cedere la società perché non indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente locale;
 - che la gara per la vendita della società sopra-richiamata, espletata da alcuni Comuni è andata deserta;
 - che è in corso una trattativa con l'Amministratore delegato della società in questione per la liquidazione delle quote societarie ai Comuni richiedenti;
 - che questo Comune procederà alla liquidazione della quota societaria;

- 3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017 con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo.
- 6) di dichiarare, con voti favorevoli n. 12, espressi nelle forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione immediatamente esegibile a' sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere a quanto deliberato.



Pareri

Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 96

Ufficio Proponente: Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI PSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria, Bilancio, Economato, Stipendi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/09/2017

Il Responsabile di Settore

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all'albo come segue:

IL PRESIDENTE

Rossetto Moreno

IL Segretario Comunale

Dott. Cescon Giampietro